



Roma, 1 febbraio 2012

Decreto liberalizzazioni – Prima circolare interpretativa

Informiamo gli Associati che è stato pubblicato nella G.U. del 24 gennaio 2012, con entrata in vigore lo stesso giorno, il decreto legge n.1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.

Il citato provvedimento prevede, tra le varie norme, alcune disposizioni che riguardano specificamente l’ambito assicurativo ed in particolare la RCA.

L’art. 34 dispone che:

“Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet”.

La norma non risulta di facile interpretazione: la Relazione al provvedimento, infatti, depone nel senso che la norma mira a realizzare il c.d. plurimandato escludendo così i broker dalla sua applicazione, mentre il testo normativo non è altrettanto chiaro menzionando gli intermediari, senza distinguere al loro interno.

Si è propensi a ritenere, ad ogni modo, che la norma non sia applicabile ai broker sulla scorta delle seguenti considerazioni di natura letterale:

- (i) la norma utilizza l’espressione “intermediari che distribuiscono” e, come noto, l’Isvap ha chiarito in più occasioni che il broker non è compreso nella rete distributiva dell’impresa;
- (ii) la sanzione amministrativa pecuniaria disposta per il mancato adempimento dell’obbligo informativo è inflitta esclusivamente all’agente e all’impresa preponente.

In aggiunta, la ratio della norma è di assicurare una maggiore concorrenza tra le imprese di assicurazioni, favorendo la ricerca della copertura tra una pluralità di proposte assicurative. Il broker per definizione è l’unico intermediario che ricerca per il suo cliente le coperture più adeguate e competitive, ottemperando già alle finalità della norma senza la necessità di imporre ulteriori adempimenti in capo a colui che non rappresenta alcuna impresa di assicurazione.

In conclusione, le ragioni esposte sembrano confinare l’applicazione del provvedimento in esame solo alle reti distributive dell’impresa di assicurazione escludendo i broker.

In attesa che il decreto legge pervenga alla sua stesura definitiva in sede di conversione e riservandoci di informare gli Associati delle iniziative e degli emendamenti che Aiba intende proporre, riteniamo opportuno fornirvi alcune istruzioni operative di immediata applicazione, tenuto conto che le imprese stanno inviando numerose e non sempre univoche comunicazioni in proposito.

In via prudenziale, invitiamo gli Associati ad assolvere l'obbligo di informativa disposto dal decreto fornendo al cliente i preventivi di tre diverse compagnie e di conservare traccia documentale sotto forma di ricevuta da parte dell'assicurato.

Al riguardo, si fa presente che il sistema di check- it- auto assolve in modo esaustivo a quanto richiesto dalla norma permettendo di confrontare non solo le tariffe ma anche le condizioni di contratto.

Al momento della consegna della polizza e del modello unico (7B), occorre integrare la documentazione che viene abitualmente rilasciata con una dichiarazione del cliente che attesti l'adempimento dell'obbligo di confronto delle tariffe Rca ai sensi dell'art 34 del D.L. 1/2012 come da bozza allegata conservandone copia firmata dal cliente.

Invitiamo gli Associati, inoltre, a non utilizzare la modulistica inviata dalle compagnie essendo rivolta alla loro rete distributiva di cui il broker non fa parte; lo stesso, infatti, è titolare di un obbligo di informativa di comparazione autonomo e personale, come a suo tempo chiaramente espresso dall'Organo di Vigilanza.

La Segreteria rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonia Boccadoro



Perché sceglierci

Rappresentiamo giuridicamente il Cliente nei confronti delle Compagnie, senza avere con esse alcun tipo di legame, garantendo i migliori prodotti e servizi assicurativi, grazie alla profonda conoscenza del mercato nazionale e internazionale e all'elevata qualità del nostro lavoro.

Alcuni nostri prodotti e servizi

Copertura a 360°
RC dell'Ente
Tutela Legale
Rischi sociali
Rischi personali
Rischi finanziari
Polizze casa
Polizze sanitarie
Fondi pensione

Le nostre aree di intervento

Linea Aziende
Linea Persona
Enti pubblici e Privati
Associazioni
Federazioni sportive

Convenzioni con:

Ordini Professionali
Collegi Professionali
Casse Edili
Federazioni
Associazioni



N° KI-065138

OBBLIGO DI CONFRONTO DELLE TARIFFE R.C. AUTO

Polizza N.
Contraente:
Indirizzo:
C.A.P. Comune..... Prov.....

Il Sottoscritto Contraente della polizza in oggetto dichiara di aver ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione della polizza, le informazioni previste dalle norme in vigore sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse Compagnie assicurative, non appartenenti a medesimi Gruppi Assicurativi.

Data/...../.....

FIRMA

Il Contraente.....,